

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 156 del 17/05/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DITTA DI CARLO SPA AL TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DELLA RIVIERA NORD ANTISTANTE L'EX RISTORANTE GUERINO PER ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - DAL 21 AL 30/05/2018

IL DIRIGENTE

Premesso

che con nota inoltrata in data 15/05/2018, la ditta Di Carlo S.p.a. con sede in Casoli (CH) ha richiesto il rilascio di apposita ordinanza sindacale per consentire il transito sul marciapiede e pista ciclabile della riviera nord, lato mare, per poter effettuare operazioni connesse al carico e scarico di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ex Bar Ristorante Guerino, nel periodo compreso tra il 21/05/2018 ed il 30/05/2018:

Constatato

che per l'esecuzione di tali lavori è necessario regolamentare diversamente e temporaneamente rispetto ad oggi la circolazione nell'area interessata, per meglio agevolare le operazioni di scarico e soprattutto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e nel contempo consentire un sollecito completamento degli stessi, evitare l'attraversamento della zona pedonale e ciclabile con mezzo meccanico:

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali); Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione:

per quanto in premessa,

ORDINA

- la ditta DI CARLO S.p.a. è autorizzata a transitare sul marciapiede della Riviera Nord onde poter
 effettuare in totale sicurezza, lo scarico di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di
 ristrutturazione dell'ex Bar Ristorante "Guerino", con la precisazione che i mezzi preposti alle
 operazioni suddette, non dovranno in alcun modo transitare sui tratti di marciapiede
 recentemente riqualificati;
- i mezzi, autorizzati al transito, che comunque non dovranno superare il peso di 35 q.li, sono i seguenti: Autocarri targati BW009KA, BT106BW, autovettura targata ET023EF, per il periodo compreso tra il giorno 21 Maggio 2018 ed il 30 Maggio 2018.

DISPONE

 il transito per la durata sopra indicata per ognuno dei mezzi elencati e comunque, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico materiali, con allontanamento del mezzo immediatamente dopo le operazioni per le quali lo stesso viene autorizzato; il solo minidumper è inoltre autorizzato al transito su marciapiede e pista ciclabile anche per gli stabilimenti non espressamente riportati in questa ordinanza;

- i mezzi adibiti al transito sul marciapiede non devono superare il peso di 35 q.li;

- la ditta richiedente, prima dell'inizio effettivo dei lavori, dovrà presentare una garanzia fidejussoria a copertura di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale (fino alla somma di € 5.000,00);
- la suddetta garanzia dovrà avere una validità di almeno 30 giorni e comunque fino alla verifica da parte della struttura comunale, che non siano stati arrecati danni alla proprietà pubblica;
- il garante dovrà versare la somma garantita a prima richiesta e non dovrà godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e dovrà rinunciare altresì all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- le manovre di ingresso, secondo quanto specificato al precedente punto, devono essere supportate da personale a terra della ditta autorizzata al transito al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nella fase di avvicinamento al luogo dello scarico delle attrezzature;
- l'accesso deve essere effettuato per la via più breve per raggiungere il luogo dove effettuare lo scarico, l'eventuale spostamento dei blocchi di marmo posti su alcuni varchi di accesso al marciapiede, sono a carico della ditta richiedente così come il loro posizionamento in sede.

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- L'impresa è tenuta a proprie cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica necessaria ed alla adozione di segnalamenti, delimitazioni, segnaletica, barriere, recinzioni e ogni altra azione atta a preservare la pubblica e privata incolumità;
- Disponibilità sul luogo dei lavori del presente provvedimento;

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

L'impresa al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi, in particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, ecc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa area. Fino alla conclusione la ditta provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare i lavori.

Resta inteso che la ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per danni al patrimonio.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 17/05/2018

IL DIRIGENTE Ingl Giuliano ROSSI